

FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI

STATUTO

Adottato con delibera dell'Assemblea in data 29 novembre 2008 e modificato con delibera di data 19 aprile 2009 e del 18 ottobre 2015

Titolo I – Costituzione, finalità e principi generali

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'associazione, senza fini di lucro, "Forum Nazionale dei Giovani" (di seguito anche "FNG" o "Forum"), con sede legale in Roma, e durata illimitata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 del presente Statuto.

Il Forum Nazionale dei Giovani è formato da organizzazioni, associazioni e movimenti giovanili, composti da giovani, che si riconoscono nei principi e nei valori del Manifesto del FNG.

Il Forum può, ove ne ricorra la necessità, istituire propri uffici anche in altre località nazionali ed internazionali.

ART.2 – SCOPI E FINALITA'

Le organizzazioni aderenti al Forum, e il Forum stesso, si impegnano a:

- a) favorire e affinare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse associazioni e movimenti che operano nel settore giovanile;
- b) sostenere i principi di democraticità, uguaglianza e solidarietà che costituiscono i principi ispiratori di ognuna di esse;
- c) impegnarsi per la valorizzazione delle politiche giovanili, cioè delle politiche sociali che riguardano i giovani, nell'ambito del proprio percorso formativo e professionale;
- d) costituirsi come un soggetto privilegiato di confronto per le Istituzioni al fine di realizzare il Consiglio Nazionale della Gioventù e i relativi Consigli regionali e locali, cioè di organi riconosciuti dal Governo e dalle Amministrazioni come parte sociale da consultare per le politiche che riguardano il mondo giovanile, dalla scuola al lavoro, dalla sanità all'ambiente, dall'Università allo sport;
- e) rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni giovanili, a livello locale, nazionale, europeo e internazionale presso enti pubblici, società private e altre organizzazioni economiche e sociali;
- f) favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale, civile e politica del Paese, avvicinandoli alle Istituzioni attraverso attività mirate;
- g) sostenere la nascita e lo sviluppo di organizzazioni giovanili che stimolino la cittadinanza attiva nelle sue svariate forme ed espressioni;
- h) esprimere un continuo e corale impegno nella lotta contro ogni forma di esclusione sociale e di discriminazione, in particolare quella razziale, di identità di genere, economica, di età, culturale, politica, religiosa, linguistica, di orientamento sessuale e quella relativa alla diversabilità psico-fisica;
- i) promuovere e sostenere politiche volte ad intervenire sulle condizioni di disagio sociale giovanile;

- j) impegnarsi per il riconoscimento del ruolo fondamentale della formazione, dell'educazione formale e non formale e del lavoro, nei processi di sviluppo sociale e nelle politiche di lotta contro l'emarginazione;
- k) promuove azioni di ricerca e indagine sulla condizione giovanile, coordinandosi con gli Enti, le Università, gli Osservatori e le Fondazioni che operano studi nel settore;
- l) organizzare incontri, dibattiti e seminari nel territorio nazionale per far conoscere la propria mission e per allargare la partecipazione ad altre associazioni giovanili, al fine di accrescere la rappresentatività del forum stesso;
- m) sostenere lo sviluppo di un sistema economico-finanziario basato su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza, contribuendo in particolare al rafforzamento e alla diffusione delle forme di finanza etica e di tutela dei giovani utenti e consumatori, del concetto di responsabilità sociale dell'impresa;
- n) impegnarsi affinché la dimensione europea sia una dimensione d'inclusione, di rispetto e di valorizzazione delle molteplicità culturali in un contesto di unità e di fratellanza tra i popoli;
- o) promuovere e partecipare alla formazione del Piano Nazionale dei Giovani e alla sottoscrizione di accordi e/o protocolli d'intesa a favore delle giovani generazioni.

Il Forum si impegna, anche attraverso l'apporto delle organizzazioni aderenti, a favorire e promuovere la costituzione di Forum, Consigli e Consulte regionali, provinciali, territoriali e comunali dei giovani, che abbiano le stesse finalità e obiettivi del "FNG" e che siano improntati agli stessi principi.

ART. 3 – COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI

Il Forum Nazionale dei Giovani si impegna a sostenere la collaborazione tra i Forum, i Consigli e le Consulte attive sul territorio italiano e le strutture analoghe presenti in altri paesi del mondo. Aderisce come membro a pieno titolo al Forum Europeo della Gioventù, che attualmente ha sede a Bruxelles, di cui riconosce i principi.

Il Forum può stipulare accordi, collaborazioni, intese, consorzi e partnership con associazioni, enti e istituzioni italiane ed estere. Previa conforme delibera dell'Assemblea, quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali, esso può aderire ad altre organizzazioni o enti.

ART. 4 – TRASPARENZA

Gli Organi del Forum si ispirano ai principi generali di trasparenza e di pubblicità interna degli atti adottati. Per adempiere a tale principio, il Forum può ricorrere anche all'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione.

La Segreteria Generale ha l'obbligo di trasmettere, entro 30 giorni dalla celebrazione, a tutti i soci ed osservatori, i verbali del Congresso, dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio del Forum è costituito da:

- a) quote di contribuzione dei soci;
- b) contributi di terzi, purché non in contrasto con i principi generali del FNG e con le norme dello Stato;

c) eventuali donazioni e lasciti.

I Soci, anche qualora perdessero il relativo status, non possono in alcun modo rivendicare diritti sul patrimonio del Forum che, durante la sua esistenza, resta indivisibile.

Titolo II – I Soci

ART. 6 – ADESIONE AL FORUM

Possono associarsi al FNG le organizzazioni costituite, nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge, che svolgono la loro attività su tutto il territorio nazionale. Possono altresì aderire le organizzazioni rappresentative delle realtà giovanili, e costituite a livello di Regioni e di Province Autonome di Trento e Bolzano, sotto forma di Forum, Consulte e Consigli. Per ciascuna Regione o Provincia Autonoma può aderire, salvo deroga dell'Assemblea, una sola realtà.

Esistono due categorie di soci del FNG:

- soci candidati;
- soci ordinari.

Le organizzazioni che, rispettando i requisiti generali di cui all'Art. 7, vengono ammesse con delibera dell'Assemblea secondo le modalità espresse all'Art. 19, acquisiscono lo status di Soci candidati.

I Soci candidati, dopo aver mantenuto il proprio status per 12 mesi, possono fare esplicita richiesta alla Giunta per le Adesioni e lo Status, che provvede a relazionare all'Assemblea sul rispetto dei requisiti di cui all'art.7, prima del voto di delibera per il passaggio a Soci Ordinari.

In caso di delibera negativa da parte dell'Assemblea, un nuovo dossier di candidatura può essere presentato trascorsi 12 mesi.

Sono Soci Ordinari di diritto, purché rispettino i requisiti generali, tutte le organizzazioni fondatrici, e come tali si intendono quelle che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo del "Forum Nazionale dei Giovani".

Le organizzazioni ufficialmente aderenti al FNG, sia in qualità di soci candidati che ordinari, salvo differenti precisazioni, vengono di seguito denominati "Soci".

ART. 7 – REQUISITI DEI SOCI

Per aderire al Forum Nazionale dei Giovani, e per permanere con la qualifica di soci candidati e ordinari, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- a) essere costituiti, con atto scritto, da almeno 12 mesi;
- b) essere presenti in almeno 5 regioni, concorrono al raggiungimento di questa cifra anche le Province Autonome di Trento e Bolzano. Tale requisito non è necessario per le organizzazioni che intendono aderire quali Forum, Consulte o Consigli dei Giovani di Regioni e/o Province Autonome;
- c) avere una base associativa di almeno 300 iscritti, di cui almeno il 70 % con età inferiore ai 35 anni;
- d) essere un'organizzazione senza scopo di lucro;
- e) la compatibilità con i principi esposti nel manifesto del Forum;
- f) avere uno statuto e una struttura democratica, e accettare i principi della Costituzione Italiana, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo;

g) all'atto della richiesta di adesione, le organizzazioni depositano lo statuto vigente, l'ultimo bilancio approvato;

h) nel caso di organizzazioni costituite a livello regionale e di provincie autonome sotto forma di Forum, Consulte e Consigli, queste devono essere organismi espressamente non governativi, autonomi e indipendenti dalle strutture partitiche e governative, inclusi di organizzazioni rappresentative del panorama giovanile a livello locale. Tali organismi, ottenuto lo status di socio ordinario, potranno comunque esprimere un solo delegato al Congresso ed uno all'Assemblea;

L'Assemblea può, su proposta del Direttivo e previa adeguata istruttoria, derogare ai requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI

L'adesione al Forum comporta l'adesione al Manifesto del "Forum Nazionale dei Giovani", redatto all'atto della costituzione dell'organizzazione.

Le organizzazioni aderenti si impegnano a partecipare attivamente al funzionamento del Forum, osservandone lo statuto, i regolamenti e ogni altra deliberazione, e a garantire il sostegno operativo ed economico secondo le modalità stabilite ai punti successivi.

Le organizzazioni sostengono i costi di funzionamento del FNG tramite il versamento di quote annuali con le modalità previste da apposito regolamento.

I Soci hanno l'obbligo di informare il Consiglio Direttivo di rilevanti modifiche dei requisiti della propria organizzazione, al fine della determinazione dello "status", così come di significativi cambiamenti del numero complessivo dei propri iscritti.

Le organizzazioni che godono dello status di socio candidato, ove non diversamente specificato, hanno i seguenti diritti:

- a) diritto a partecipare e ad intervenire al Congresso e all'Assemblea del FNG;
- b) diritto a candidare propri rappresentanti per le commissioni tematiche del FNG e/o gruppi di lavoro;
- c) diritto all'informazione e alla consultazione di tutta la documentazione ufficiale inerente le attività degli organi statutari;
- d) diritto di presentare mozioni all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- e) diritto di presentare proposte per le Commissioni Tematiche;
- f) diritto di fare appello presso gli organi di garanzia;
- g) diritto a usufruire delle strutture e dei servizi del FNG;
- h) diritto a partecipare attivamente all'organizzazione e gestione di iniziative, campagne e progetti portati avanti dal FNG.

Unitamente a quanto previsto per i soci candidati, le organizzazioni che godono dello status di socio ordinario hanno inoltre i seguenti diritti quando in regola con il pagamento della quota associativa:

- a) diritto di voto;
- b) diritto a presentare propri candidati per le cariche sociali del FNG;
- c) diritto a presentare mozioni di sfiducia;
- d) diritto a presentare emendamenti allo Statuto e ai Regolamenti;
- e) diritto a partecipare alla sottoscrizione per le candidature delle cariche sociali e per gli emendamenti allo Statuto e ai Regolamenti.

ART. 9 – PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

Un socio perde il proprio "status", salvo non sia espressamente previsto diversamente nel presente Statuto, nei seguenti casi:

- a) scioglimento o messa in liquidazione della propria organizzazione;
- b) definitiva cessazione dell'attività;
- c) rinuncia all'adesione, da comunicare al Forum – con almeno 15 giorni di preavviso - mediante atto scritto;
- d) perdita dei requisiti di cui al precedente art. 7.

E' compito della Giunta per le Adesioni e lo Status provvedere alla revisione dello status di un Socio qualora ve ne fosse motivata necessità, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo o del 50% delle organizzazioni che godono dello status di Socio Ordinario. La perdita della qualifica di Socio Ordinario o Candidato è deliberata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

ART. 10 – GLI OSSERVATORI

Sono dichiarate "Osservatori", con delibera del Consiglio Direttivo, le seguenti organizzazioni:

- a) il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, salvo rinuncia;
- b) la Consulta Nazionale dei Giovani Amministratori – ANCI Giovane (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), salvo rinuncia;
- c) quelle che, pur avendo richiesto l'adesione al Forum Nazionale dei Giovani, non soddisfino i requisiti richiesti dal presente statuto, fatti salvi i requisiti di cui alle lett. d) ed e) dell'art.7;
- d) quelle che, dopo esplicita richiesta al Consiglio Direttivo, vengano invitate a partecipare ai lavori del Forum Nazionale dei Giovani.

Tali organizzazioni, pur partecipando ai lavori del FNG, non hanno diritto di esprimere il proprio diritto di voto e di concorrere all'elettorato attivo e passivo, né alcuno dei diritti previsti per i soci, fatto salvo quelli ai punti a), b) e c) di cui al precedente art. 8.

Titolo III – Disposizioni generali per gli organi del Forum

ART. 11 - REQUISITI DEI CANDIDATI

Sono eleggibili alle cariche degli Organi direttivi del Forum, tutti i cittadini italiani ed europei che possiedono all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto la maggiore età, in tutti i casi in cui la carica ricoperta comporti implicazioni giuridico-legali;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non siano stati dichiarati decaduti da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato. Sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la loro elezione;
- d) devono essere associati, con diritto di voto, di una delle organizzazioni aderenti, in qualità di Socio Ordinario, al Forum Nazionale dei Giovani.

Nessuna organizzazione può avere più di un componente all'interno del Consiglio Direttivo, del Collegio dei garanti e dei revisori, né esprimere più di un voto in Assemblea, nemmeno tramite organizzazioni di secondo

livello, federate, consociate, o comunque rispondenti alla stessa gerarchia, pena la decadenza del/dei candidato/i eletto/i più anziano/i e la sua/loro sostituzione con altrettanti candidati non eletti che seguono in graduatoria.

ART. 12 - DURATA DELLE CARICHE

Le cariche elettive, salvo non sia espressamente previsto in modo differente, durano un triennio e possono essere riconfermate per una sola volta.

Coloro che hanno ricoperto cariche elettive per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a un anno e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 13 - DECADENZE

I componenti eletti e quelli di nomina degli Organi direttivi sono soggetti a decadenza dalla carica in caso di scoperta successiva all'elezione o alla nomina anche di una sola della cause di ineleggibilità o di sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi per la loro elezione o in caso di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale dal Collegio dei Revisori o in caso di assenze ingiustificate alle riunioni di Organi direttivi, così come stabilito dalle NROFI, nel corso del medesimo anno solare. La decadenza viene deliberata dall'Assemblea.

Per i componenti dei Collegi dei revisori costituiscono cause di decadenza l'assenza ingiustificata a due riunioni, anche non consecutive, nell'arco del proprio mandato.

La decadenza è deliberata successivamente alla contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.

Avverso le delibere di decadenza è possibile proporre ricorso al Collegio dei Garanti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, che decide in unica istanza con deliberazione insindacabile.

Titolo IV – Organizzazione del Forum

ART. 14 – ORGANI E FIGURE TECNICHE

Sono organi del Forum:

- l'Assemblea;
- il Congresso;
- la Giunta per le Adesioni e lo Status
- il Portavoce;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Assemblea;
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori;

Sono figure tecniche:

- il Segretario Generale;
- il Segretario Amministrativo;
- l'Ufficio di Tesoreria.

ART. 15 – IL CONGRESSO

Il Congresso, in via ordinaria, si riunisce su convocazione del Direttivo o di almeno 1/3 dei Soci ordinari, una volta ogni tre anni per eleggere, a scrutinio segreto, il Portavoce e il Consiglio Direttivo.

La celebrazione del Congresso deve avvenire, di norma, nel mese di ottobre dell'anno in cui termina il mandato del Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere inviata alle organizzazioni membre entro e non oltre 90 giorni dal primo giorno di svolgimento del Congresso.

E' composto dai delegati di tutte le organizzazioni che godono dello status di Soci ordinari del Forum Nazionale dei Giovani nella misura di:

- a) un delegato per le organizzazioni che abbiano fino a 1.000 iscritti;
- b) due delegati per le organizzazioni che abbiano fino a 10.000 iscritti;
- c) tre delegati per le organizzazioni che abbiano più di 10.000 iscritti;
- d) quattro delegati per le organizzazioni che abbiano più di 100.000 iscritti.

Gli iscritti che concorrono alla designazione del numero dei delegati sono esclusivamente quelli di età inferiore ai 35 anni, fatto salvo per le associazioni di categoria per le quali il limite d'età è di 40 anni.

Ogni delegato esprime un solo voto, le votazioni per le elezioni degli organi avvengono a scrutinio segreto, e non è ammesso il voto per delega.

Il Congresso si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Nazionale, all'atto dell'insediamento elegge l'Ufficio di Presidenza, cui è demandata la conduzione dei lavori, composto da 5 membri tra cui un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e due Scrutatori. I membri dell'Ufficio di Presidenza sono scelti tra gli aventi diritto al voto che non abbiano presentato una propria candidatura alla carica di Portavoce o di Consigliere del Direttivo.

Il Portavoce e il Consiglio Direttivo entrano in carica il 1° Gennaio dell'anno successivo alla loro elezione, al fine di garantire l'allineamento dell'esercizio finanziario ed un corretto passaggio di consegne.

Il Congresso, per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari, sfiduciati o decaduti, è convocato in via straordinaria con le modalità e nei tempi stabiliti dalle norme regolamentari.

ART. 16 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea propone, discute e stabilisce le linee politiche e di indirizzo del Forum, ed elegge il Collegio dei garanti e il Collegio dei revisori.

Nel caso in cui è chiamata a deliberare sull'elezione delle cariche previste dal presente statuto, sulle priorità programmatiche triennali, sul piano di lavoro annuale o sull'approvazione del bilancio, è validamente costituita se in prima convocazione sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione - decorsa almeno un'ora dalla prima - con la maggioranza assoluta.

Approva il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di esercizio, ed il bilancio consuntivo annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di esercizio. Fissa la quota associativa di cui all'art. 8.

Si riunisce in via ordinaria almeno ogni 4 mesi ed è convocata dal Presidente (o in caso di assenza o vacanza dal Vice Presidente), anche su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o di 1/3 dei componenti l'Assemblea medesima, con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento.

Spetta inoltre all'Assemblea, la modifica del presente statuto, con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, e l'adozione o la modifica di tutti i regolamenti di funzionamento, con maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. La stessa maggioranza è richiesta per l'ammissione di soci candidati e ordinari, per l'esclusione di organizzazioni aderenti, ovvero per l'accettazione delle iscrizioni proposte ai sensi della deroga contenuta nell'art.7. Nel caso in cui all'ordine del giorno siano previste mozioni di sfiducia la relativa deliberazione è valida se è presente la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

All'Assemblea compete, inoltre l'istituzione delle Commissioni tematiche. L'Assemblea adotta apposite norme per disciplinarne l'organizzazione ed il funzionamento.

Elegge ogni due anni un Presidente ed un Vice Presidente dell'Assemblea. Essi non sono immediatamente rieleggibili ed all'atto dell'elezione non devono aver compiuto il 34° anno di età.

Il Presidente dell'Assemblea, d'intesa con il Portavoce del Forum, convoca l'Assemblea e ne predispone l'ordine del giorno.

I lavori sono diretti dal Presidente stesso, o in caso di sua assenza o vacanza, dal Vice Presidente. Compete loro garantire il regolare svolgimento degli stessi.

Le votazioni delle cariche sono a scrutinio segreto salvo che, la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, non faccia richiesta di voto palese.

Le eventuali proposte di emendamento allo Statuto devono essere presentate, con la sottoscrizione di almeno il 20% dei Soci ordinari, al Presidente dell'Assemblea che ha l'obbligo di inserirle all'ordine del giorno della prima Assemblea successiva, trasmettendo contestualmente alla convocazione i relativi atti.

Il verbale delle assemblee è redatto a cura del Segretario Generale ed è controfirmato dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 17 – AVENTI DIRITTO

Partecipano all'Assemblea e al Congresso nazionale con diritto di voto i/le delegati\e di tutte le organizzazioni che sono, da almeno 30 giorni prima della convocazione, soci ordinari. Partecipano senza diritto di voto i soci candidati e gli osservatori.

Tutte le votazioni all'interno del Forum Nazionale dei Giovani, ed espressamente quelle dell'Assemblea, si assumono sulla base del principio: una testa, un voto. Volendo con ciò significare che ad ogni organizzazione spetta un solo voto, fatta eccezione per l'elezione del Portavoce e del Consiglio Direttivo da parte del Congresso nazionale, che avviene con voto ponderato secondo quanto stabilito nell'art. 15 del presente statuto.

ART. 18 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. E' composto dal Portavoce e da 8 consiglieri eletti in maniera tale da rappresentare il più

possibile al proprio interno tutte le organizzazioni aderenti, garantendo il rispetto delle minoranze. Il Regolamento elettivo stabilisce, altresì, le modalità per garantire la rappresentanza delle organizzazioni giovanili di partito e di movimenti politici organizzati, riconosciute come organizzazioni ufficiali dalle rispettive organizzazioni nazionali, che ad ogni modo possono esprimere un massimo di due Consiglieri all'interno del Consiglio Direttivo. A tale riserva concorrono esclusivamente le organizzazioni politiche che abbiano un rappresentante al Parlamento Europeo o in almeno un ramo del Parlamento Italiano o almeno quattro Consiglieri eletti in altrettanti Consigli Regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Per la presentazione della candidatura a Portavoce, e di quelle a Consigliere, è prevista la sottoscrizione da parte delle organizzazioni aventi diritto di voto nella misura minima e massima stabilita dal Regolamento elettivo.

All'atto dell'insediamento, su proposta del Portavoce, il Consiglio Direttivo elegge il Consigliere a cui attribuire le funzioni vicarie.

I membri del Consiglio direttivo e il Portavoce sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi e comunque non oltre il compimento del 33° anno di età.

In caso di decadenza, dimissioni di un Consigliere, o vacanza perpetua della carica, questi viene sostituito con il primo dei non eletti. Le dimissioni contestuali, o la decadenza, della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo comportano l'immediata convocazione del Congresso per la rielezione delle cariche sociali.

ART. 19 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Portavoce, o dalla maggioranza dei suoi componenti, almeno una volta ogni due mesi, ed è presieduto dal Portavoce, o, in sua assenza, dal Consigliere vicario.

Attua i documenti programmatici e le mozioni illustrate dall'Assemblea, ed in particolare:

- a) nomina e revoca, su proposta del Portavoce, il Segretario Generale;
- b) nomina il Segretario Amministrativo;
- c) delibera in ordine all'assunzione del personale all'emanazione di bandi, all'assegnazione dei fondi ed a qualunque altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi del Forum;
- d) propone all'Assemblea la fissazione delle quote associative annuali;
- e) propone all'Assemblea, su proposta del Segretario Amministrativo, l'approvazione dei bilanci;
- f) propone all'Assemblea, con maggioranza dei 2/3, l'accettazione della richiesta di iscrizione di un'organizzazione che pur non soddisfacendo i requisiti richiesti - come previsto dal comma 2 dell'art. 7 - dal presente statuto, venga considerata di particolare interesse per la promozione delle politiche giovanili su scala nazionale o internazionale, indicandone i delegati da esprimere al Congresso nazionale e l'entità della quota annuale;
- g) prende atto della comunicazione con cui, due o più organizzazioni aderenti al FNG (siano esse Soci o Osservatori), informano il Forum della loro fusione, riferendo alla prima Assemblea disponibile, che ne ratifica il relativo status;

- h) supervisiona, riferendo eventualmente all'Assemblea, i lavori delle Commissioni tematiche;
- i) mantiene i contatti con i Soci e gli Osservatori.
- l) propone all'Assemblea l'approvazione del Piano Annuale di lavoro.

Il Regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo stabilisce, tra l'altro, il numero massimo complessivo delle deleghe di rappresentanza in caso di assenza di un Consigliere per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo. Queste, comunque, devono essere votate dalla maggioranza dei Componenti il Consiglio Direttivo, ed in caso di parità prevale il voto del Portavoce.

ART. 20 – IL PORTAVOCE

Il Portavoce attua le deliberazioni del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell'associazione e ne cura l'ordinaria amministrazione avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale, e per quanto riguarda le questioni amministrative anche del Segretario Amministrativo.

Realizza, assieme al Consiglio Direttivo, le linee politiche espresse dall'Assemblea.

Il Portavoce, o suo delegato, rappresenta il Forum Nazionale dei Giovani nelle occasioni pubbliche, dibattiti, incontri, seminari e nei rapporti istituzionali.

È responsabile degli adempimenti previsti dalla disciplina sulla privacy, verificandone l'impatto sui singoli procedimenti e, quindi, adottando gli accorgimenti necessari al corretto trattamento dei dati personali e/o sensibili, ed ai relativi obblighi informativi e procedurali.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta per le Adesioni e lo Status.

In caso di assenza, o di temporanea vacanza della carica, il Portavoce è sostituito dal Consigliere Vicario a cui sono attribuite le relative funzioni, fatto salvo l'obbligo di sentire preventivamente il Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Portavoce, o vacanza perpetua della carica, il Congresso viene riconvocato entro i 6 mesi successivi per procedere a nuove elezioni.

ART. 21 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dura in carica 3 anni. Supporta l'attività del Portavoce, del Consiglio Direttivo e delle Commissioni tematiche, occupandosi in particolare della gestione logistico-organizzativa.

Sovrintende e coordina l'attività della sede e la gestione del personale, rispondendo del suo operato al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, e ne cura la redazione dei relativi verbali.

Cura l'istruttoria per l'ammissione e la verifica dei requisiti delle organizzazioni del Forum.

ART. 22 – IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo, dura in carica 3 anni, è nominato, dal Consiglio Direttivo su proposta del Portavoce. Può essere revocato, con provvedimento motivato, da parte dell'Assemblea.

Provvede alla predisposizione tecnica del Bilancio preventivo, del Conto consuntivo, e della proposta di assestamento di Bilancio.

Provvede alla sottoscrizione, insieme al Portavoce, dei singoli provvedimenti di pagamento e di incasso.

Coordina le attività di reperimento delle risorse per finanziare i programmi del Forum Nazionale dei Giovani.

Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo su richiesta del Consigliere che coordina l'Ufficio di Tesoreria.

ART. 23 – UFFICIO DI TESORERIA

L'Ufficio di Tesoreria composto dal Segretario Amministrativo, dal Segretario Generale e da un componente del Consiglio Direttivo delegato alla Tesoreria, che ne assume il coordinamento.

L'Ufficio di Tesoreria coordina gli interventi in relazione all'allocazione e la gestione delle risorse al fine di perseguire gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea e deliberati dal Direttivo.

Predisporre gli schemi operativi e finanziari degli avvisi ad evidenza pubblica per il reperimento di risorse umane ed idee progettuali utili al raggiungimento degli obiettivi programmatici, delineati nelle linee programmatiche.

Predisporre e cura gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi direttivi.

ART. 24 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori dura in carica 2 anni, è formato da un Presidente e da due componenti eletti dall'Assemblea.

Esso controlla la regolare tenuta della contabilità da parte del Segretario Amministrativo, e relaziona all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Viene eletto dall'Assemblea, e da questa può essere revocato con provvedimento motivato.

ART. 25 – IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei garanti dura in carica 2 anni, è formato da un Presidente e da due componenti. Viene eletto dall'Assemblea tra persone di riconosciuto prestigio e indipendenza.

Ad esso sono rimesse le controversie che dovessero nascere sull'interpretazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni e su tutte le questioni che avessero ad insorgere tra le organizzazioni, gli aspiranti soci e gli organi del Forum.

I Soci possono, entro 30 giorni dalla relativa adozione, impugnare i deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, notificando il relativo atto al Collegio dei Garanti, presso la Segreteria Generale del Forum. Le delibere impugunate, sono temporaneamente sospese nella loro efficacia.

Il Collegio decide a maggioranza dei componenti, senza formalità di procedure e le sue decisioni sono inappellabili, con l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni da quando viene adito.

ART. 26 – LA GIUNTA PER LE ADESIONI E LO STATUS

La Giunta per le Adesioni e lo Status resta in carica due anni, è formata da tre componenti ed elegge al suo interno un Presidente. E' eletta dall'Assemblea tra persone di riconosciuto prestigio ed indipendenza.

Ad essa è affidata, con le modalità definite nelle norme di funzionamento, la verifica dei requisiti di cui all'Art. 7 per l'Adesione come Socio Candidato ed il passaggio a Socio Ordinario, ovvero la verifica del mantenimento di tali requisiti. La Commissione relaziona per iscritto all'Assemblea, ed esprime un parere non vincolante.

In caso di non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7 comma 1, lettere a), b), c), la Giunta trasmette al Consiglio Direttivo la sua relazione per le valutazioni di cui all'Art. 19 comma 2, lettera g) dello Statuto.

La Giunta relaziona all'Assemblea anche in occasione della richiesta di passaggio a Socio Ordinario sulle attività svolte nel periodo di appartenenza come Socio Candidato.

Titolo V – Norme transitorie e finali

ART. 27 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, e dai regolamenti adottati dal Forum, si fa riferimento alle norme di funzionamento del Forum Europeo della Gioventù, nonché alle norme dell'ordinamento nazionale.

ART. 28 - SCIoglimento

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 lettera d) in caso di istituzione per Legge dello Stato, di un organismo giovanile nazionale di rappresentanza e promozione di secondo livello che:

- a) sia in linea con le disposizioni dell'Unione Europea in ordine ai principi di rappresentanza ed indipendenza dai pubblici poteri, e segnatamente rispondente a tutti i principi esposti nella Carta Europea per la Partecipazione Giovanile alla Vita Locale e Regionale, redatta dal Consiglio d'Europa e della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani;
- b) risponde ai criteri di democraticità interna, con particolare riguardo all'elezione di tutte le cariche, e di trasparenza dei bilanci e delle rendicontazioni;
- c) prevede l'esistenza di strumenti nel suddetto organismo adeguati a garantire la salvaguardia dei criteri di rappresentatività delle associazioni giovanili nazionali e di autonomia ed indipendenza nella individuazione delle linee programmatiche da realizzare.

Gli organi direttivi del Forum Nazionale dei Giovani si impegnano a convocare entro 60 giorni un'Assemblea Straordinaria per prendere atto della rispondenza ai suddetti criteri ed in tal modo del raggiungimento dello scopo sociale principale e deliberare la conseguente messa in stato di liquidazione dell'associazione "Forum Nazionale dei Giovani".

ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione.

Tutte le cariche sociali attualmente in essere restano operative, sulla base dello statuto precedente, sino alla celebrazione del prossimo Congresso. Tutte le nuove cariche saranno elette, nominate e regolate in base alle nuove disposizioni.